

## “Rosatellum bis”: logiche e regole della legge elettorale

**Giuseppe Riggio SJ**

Redazione di *Aggiornamenti Sociali*,  
<riggio.g@aggiornamentisociali.it>, [@giuriggio](#)

Le elezioni politiche del 4 marzo prossimo saranno il “battesimo del fuoco” del sistema elettorale introdotto di recente dal “Rosatellum bis”. Perché è stata modificata la normativa elettorale? Che cosa prevede la nuova legge? Quali implicazioni potrebbe avere sulla vita politica e istituzionale italiana?

**L**e recenti vicende delle leggi elettorali in Italia sono state quanto meno “accidentate”, visto che negli ultimi anni se ne sono succedute cinque per la Camera e tre per il Senato. Alcune sono state votate dal Parlamento: il “Porcellum” (L. n. 270/2005), l’“Italicum” (L. n. 52/2015) e, infine, il “Rosatellum bis” (L. n. 165/2017), l’ultima in ordine di approvazione che regolerà lo svolgimento delle elezioni del prossimo 4 marzo e che presentiamo in questo articolo. Altre sono il frutto di due sentenze della Corte costituzionale del 2014 e del 2017 – chiamate per questo “Consultellum” – che hanno rispettivamente dichiarato la parziale incostituzionalità del “Porcellum” e dell’“Italicum”.

Tra queste leggi – distinte da soprannomi latineggianti secondo un uso oramai invalso, espressione forse di disincantata irriverenza – solo il “Porcellum” è stato effettivamente utilizzato: nel 2006, nel 2008 e nel 2013, pochi mesi prima che ne fosse dichiarata la parziale incostituzionalità. Il “Rosatellum bis” lo sperimenteremo a breve, mentre le altre leggi non sono state mai applicate. L’“Italicum”, che disciplinava l’elezione della sola Camera dei deputati, era legato al

superamento del bicameralismo perfetto previsto dalla riforma della Parte II della Costituzione proposta dal Governo Renzi, ma la vittoria del “no” al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e la successiva dichiarazione di parziale incostituzionalità nel gennaio 2017 ne hanno determinato la “fine” politica. I “Consultellum”, cioè la legislazione residua dopo la censura delle norme elettorali in contrasto con la Costituzione, rispondevano invece a una logica di “emergenza”: assicurare che vi fosse comunque una legge elettorale, rispettosa della Costituzione, che permettesse il «rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo» (Corte costituzionale 2014).

## 1. Il rilievo democratico della legislazione elettorale

Questa vorticoso girandola di leggi elettorali e sentenze è un chiaro indice della fragilità del nostro Paese su un aspetto così delicato della vita democratica. Per capire meglio il rilievo della questione – anche ai fini della valutazione della nuova normativa elettorale – richiamiamo i due punti principali della pronuncia che ha dichiarato parzialmente incostituzionale il “Porcellum” nel 2014 e che sta all’origine degli eventi successivi (cfr Pizzolato 2014)<sup>1</sup>.

**Il primo punto riguardava la previsione che l’ottenimento del premio di maggioranza non fosse condizionato al superamento di una soglia minima di voti.**

**Questa scelta fu ritenuta una compressione ingiustificata della rappresentanza, che non assicurava, tra l’altro, in modo adeguato la governabilità, dato che le differenti modalità di assegnazione del premio tra la Camera e il Senato potevano determinare mag-**

In una forma di governo parlamentare, come in Italia, la legge elettorale deve realizzare il bilanciamento tra due valori egualmente importanti e in tensione tra loro: la rappresentatività e la governabilità. La **rappresentatività** garantisce una presenza delle forze politiche all’interno del Parlamento che rispecchi il voto espresso dai cittadini, senza, però, tradursi in una frammentazione eccessiva, a pregiudizio della **governabilità**, cioè la capacità delle Camere di esprimere una maggioranza stabile. Questo bilanciamento non è stabilito in Costituzione, ma è demandato al legislatore ordinario, che tiene conto del contesto storico e sociale del Paese.

**gioranze diverse nei due rami del Parlamento<sup>2</sup>. La seconda censura della Corte concerneva le liste bloccate di candidati, senza voto di**

<sup>1</sup> Nella propria sentenza, la Corte ha chiarito che la dichiarazione di parziale incostituzionalità «non tocca [...] gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto», per fugare i dubbi che le Camere elette con il “Porcellum” fossero delegittimate.

<sup>2</sup> Il premio di maggioranza alla Camera, assegnato su base nazionale, consentiva alla lista o alla coalizione più votata di avere 340 seggi (pari al 55% dell’assemblea); al Senato, invece, l’attribuzione del premio avveniva su base regionale ed era pari al 55% dei seggi disponibili. Questa differenza poteva tradursi in maggioranze parlamentari diverse nelle due Camere, pur in presenza di un’omogenea distribuzione del voto.

preferenza, che privavano gli elettori «di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che [era] totalmente rimessa ai partiti», ferendo ulteriormente «la logica della rappresentanza» e limitando una delle principali espressioni della sovranità popolare (Corte costituzionale 2014)<sup>3</sup>. **La sentenza non preclude a priori il ricorso agli strumenti previsti nel “Porcellum” (premio di maggioranza, voto senza preferenza), ma obbliga a farlo in forme più rispettose dei valori costituzionali.** Attraverso le argomentazioni della sentenza, la Corte evidenzia la funzione svolta da una legge elettorale nella nostra democrazia parlamentare: garantire l'esercizio della sovranità del popolo e l'adeguato funzionamento del circuito democratico.

Per il raggiungimento di queste finalità non esiste un unico e perfetto sistema elettorale, dato che ogni modello «presenta vantaggi e svantaggi a seconda del punto di vista dal quale lo si osservi (ad esempio nell'ottica della rappresentatività o della governabilità)» (Olivetti 2017). Per questo è possibile e legittimo modificare la legislazione elettorale quando si ritiene che non sia più in grado, per i propri “difetti” o per l'evoluzione della società, di garantire un adeguato bilanciamento tra rappresentatività e governabilità. In questi casi, si potrà fare appello alle passate esperienze e confrontarsi con le soluzioni adottate in altri Paesi, sapendo che in ultima battuta è rimessa «alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico» (Corte costituzionale 2014).

Una tale situazione si è determinata nell'ultimo anno. **L'esistenza di due leggi elettorali rette da logiche diverse e disarmoniche per la Camera e il Senato** (entrambe, tra l'altro, leggi “di risulta” degli interventi della Corte costituzionale) **non assicurava «regole elettorali chiare e adeguate perché gli elettori possano esprimere, con efficacia, la loro volontà e questa trovi realmente applicazione nel Parlamento che si elegge»** (Mattarella 2016). A essere frustrate erano sia la rappresentatività sia la governabilità, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza del 2017 sull'“Italicum”: «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi

<sup>3</sup> Ulteriori limiti alla libertà di voto derivavano dalla lunghezza delle liste dei candidati, dovuta all'ampiezza delle circoscrizioni, che l'elettore non poteva conoscere. Inoltre, le candidature multiple – cioè la candidatura della stessa persona (solitamente un politico noto) in diversi collegi con la facoltà, se eletto in più circoscrizioni, di scegliere in un secondo momento quale rappresentare – accresceva la difficoltà dell'elettore a individuare i possibili futuri rappresentanti.

adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee».

## 2. Che cosa prevede la nuova legge elettorale?

Per tutto il 2017 la questione della riscrittura della legge elettorale ha accompagnato il dibattito politico, procedendo – a onor del vero – a rilento. A giugno era sembrato possibile e vicino l'accordo tra i quattro maggiori partiti (Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega Nord) su una legge di tipo proporzionale, ispirata a quella tedesca, ma naufragò al primo voto alla Camera. Si è così giunti all'autunno e all'approvazione, dopo otto voti di fiducia, del "Rosatellum bis" con il voto favorevole di Partito democratico, Forza Italia, Lega Nord, Alternativa popolare e altre formazioni minori.

**L'attuale legge elettorale prevede un sistema misto proporzionale e maggioritario, sostanzialmente identico per i due rami del Parlamento** (le minime differenze sono dovute all'elezione del Senato su base regionale richiesta dall'art. 55 Cost.), riconfermando la preferenza del legislatore per questa soluzione, già impiegata, pur se in modi diversi, dal "Mattarellum" in poi. Alle elezioni possono partecipare singole liste o coalizioni di liste omogenee a livello nazionale. Ciò significa che una lista non potrà aderire a due o più coalizioni, ma non è tenuta a presentarsi in tutte le circoscrizioni: è perciò possibile che vi siano liste locali facenti parte di coalizioni nazionali.

Il "Mattarellum" (LL. nn. 276 e 277 del 1993) – dal nome dell'attuale Presidente della Repubblica che lo propose – era un sistema elettorale maggioritario corretto da una quota di seggi parlamentari assegnati in via proporzionale. È stato in vigore dal 1993 al 2005, quando fu approvato il "Porcellum".

### a) Circoscrizioni e collegi

Il territorio nazionale è suddiviso in grandi circoscrizioni (quasi sempre coincidenti con le Regioni)<sup>4</sup>. Ogni circoscrizione, a sua volta, è divisa in collegi uninominali (232 alla Camera e 116 al Senato, pari a un terzo dei membri dei due rami del Parlamento; cfr Tab. 1, 2 e 3). In ciascun collegio, è eletto il candidato della lista o della coalizione che consegue un voto in più degli

**Totale seggi in Parlamento**

	Camera	Senato
Collegi uninominali	232 (36,8%)	116 (36,8%)
Collegi plurinominali	386 (61,2%)	193 (61,2%)
Eestero	12 (2%)	6 (2%)
<b>Totale seggi</b>	<b>630</b>	<b>315</b>

Fonte: *Aggiornamenti Sociali*

tabella 1

<sup>4</sup> Le 20 circoscrizioni del Senato coincidono con le Regioni. Alla Camera vi sono 28 circoscrizioni: una per ogni Regione, tranne per Lombardia (4 circoscrizioni) e Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia (2 circoscrizioni ciascuna). Le circoscrizioni Estero (12 seggi alla Camera e 6 al Senato), elette con il sistema proporzionale, non sono state modificate (cfr Prodi 2013).

## Senato della Repubblica - Circoscrizioni, seggi, collegi

Circoscrizioni	Popolazione (censimento 2011)	Seggi spettanti	Collegi uninominali	Seggi da attr. con metodo proporzionale	N. collegi plurinominali	Seggi per collegio uninominale
Piemonte	4.363.916	22	8	14	2	7-7
Valle d'Aosta	126.806	1	1	-	-	-
Lombardia	9.704.151	49	18	31	5	5-7-6-7-6
Trentino-Alto Adige	1.029.475	7	6	1	1	1
Veneto	4.857.210	24	9	15	2	7-8
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	7	2	5	1	5
Liguria	1.570.694	8	3	5	1	5
Emilia-Romagna	4.342.135	22	8	14	2	8-6
Toscana	3.672.202	18	7	11	2	6-5
Umbria	884.268	7	2	5	1	5
Marche	1.541.319	8	3	5	1	5
Lazio	5.502.886	28	10	18	3	5-6-7
Abruzzo	1.307.309	7	2	5	1	5
Molise	313.660	2	1	1	1	1
Campania	5.766.810	29	11	18	3	5-7-6
Puglia	4.052.566	20	8	12	2	6-6
Basilicata	578.036	7	1	6	1	6
Calabria	1.959.050	10	4	6	1	6
Sicilia	5.002.904	25	9	16	3	6-5-5
Sardegna	1.639.362	8	3	5	1	5
<b>Totale nazionale</b>	<b>59.433.744</b>	<b>309</b>	<b>116</b>	<b>193</b>	<b>34</b>	<b>-</b>

Fonte: SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

altri, secondo una logica maggioritaria. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

Gli altri parlamentari sono eletti in collegi plurinominali (da 3 a 8 deputati o da 2 a 8 senatori in base alla popolazione), ottenuti dal raggruppamento di collegi uninominali contigui di una circoscrizione. I collegi plurinominali sono 63 alla Camera e 34 al Senato<sup>5</sup>. Per i collegi plurinominali, le singole forze politiche presentano le liste di candidati (da due a quattro persone, quindi liste corte) e la ripartizione dei seggi avviene con un sistema proporzionale tra chi ha superato le soglie di sbarramento previste a livello nazionale: 3% per una singola lista o 10% per una coalizione (non sono assegnati seggi alle liste di una coalizione che abbiano conseguito meno del 3% di voti; inoltre, non sono computati a favore della coalizione, e sono in pratica dispersi, i consensi delle liste che non abbiano avuto almeno l'1% dei voti, una soluzione per contrastare le "liste civetta",

<sup>5</sup> Il delicato compito di definire i collegi uninominali e plurinominali è stato delegato all'Esecutivo, che ha adottato a tal fine il D.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189.

Camera dei deputati - Circoscrizioni, seggi, collegi

Circoscrizioni	Popolazione (censimento 2011)	Seggi spettanti	Collegi uninominali	Seggi da attr. con metodo pro- porzionale	N. collegi plurinominali	Seggi per collegio uninominale
Piemonte 1	2.247.780	23	9	14	2	7-7
Piemonte 2	2.116.136	22	8	14	2	8-6
Lombardia 1	3.805.895	40	15	25	4	6-6-7-6
Lombardia 2	2.088.579	22	8	14	2	6-8
Lombardia 3	2.175.099	23	8	15	2	7-8
Lombardia 4	1.634.578	17	6	11	2	6-5
Veneto 1	1.933.753	20	8	12	2	6-6
Veneto 2	2.923.457	30	11	19	3	6-6-7
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	13	5	8	1	8
Liguria	1.570.694	16	6	10	2	5-5
Emilia-Romagna	4.342.135	45	17	28	4	7-7-6-8
Toscana	3.672.202	38	14	24	4	5-7-7-5
Umbria	884.268	9	3	6	1	6
Marche	1.541.319	16	6	10	2	5-5
Lazio 1	3.622.611	38	14	24	3	8-8-8
Lazio 2	1.880.275	20	7	13	2	6-7
Abruzzo	1.307.309	14	5	9	2	5-4
Molise	313.660	3	2	1	1	1
Campania 1	3.054.956	32	12	20	3	8-6-6
Campania 2	2.711.854	28	10	18	3	5-6-7
Puglia	4.052.566	42	16	26	4	6-7-7-6
Basilicata	578.036	6	2	4	1	4
Calabria	1.959.050	20	8	12	2	6-6
Sicilia 1	2.365.463	25	9	16	3	4-6-6
Sicilia 2	2.637.441	27	10	17	3	5-5-7
Sardegna	1.639.362	17	6	11	2	6-5
Valle d'Aosta	126.806	1	1	-	-	-
Trentino-Alto Adige	1.029.475	11	6	5	1	5
<b>Totale nazionale</b>	<b>59.433.744</b>	<b>618</b>	<b>232</b>	<b>386</b>	<b>63</b>	-

Fonte: SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

tabella 3

uno stratagemma usato quando era in vigore il "Mattarellum" per aggirare il meccanismo dello scorporo dei voti alla Camera)<sup>6</sup>.

b) Come si vota

L'elettore riceve un'unica scheda, in cui sono indicati i candidati presentati al collegio uninominale da ciascuna lista o coalizione. Sotto il loro nome sono riportati i contrassegni delle liste che li so-

<sup>6</sup> Al Senato, dove la ripartizione dei seggi è su base regionale, sono ammesse anche le liste che abbiano conseguito il 20% dei voti nel territorio regionale. Una tutela particolare è prevista per le minoranze linguistiche. In questo caso, la soglia è pari al 20% a livello della circoscrizione o all'elezione di almeno due candidati nei collegi uninominali.

stengono con a fianco la lista bloccata<sup>7</sup> di candidati per il collegio plurinominale. Tracciando un segno sul simbolo della lista scelta si voterà a suo favore per la parte proporzionale e a sostegno del suo candidato nel collegio uninominale. Se dovesse essere tracciato il segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è calcolato in suo favore e della relativa lista; nel caso fosse sostenuto da una coalizione, il voto va alle liste della coalizione in proporzione ai voti che ciascuna di esse ha ottenuto nel collegio. **È esclusa la possibilità di un voto disgiunto tra collegio uninominale e collegi plurinomiali:** l'elettore non potrà sostenere contemporaneamente il candidato della lista (o coalizione) X al collegio uninominale e la lista (o coalizione) Y per il collegio plurinominale.

#### c) Candidature

**La legge non consente di candidarsi in più collegi uninominali; è, invece, ammessa la candidatura in più collegi plurinomiali** (massimo cinque), **anche da parte di chi è candidato a un collegio uninominale.** In caso di vittoria in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali, il parlamentare si intende eletto nel collegio uninominale. Se un candidato è stato eletto in più collegi plurinomiali rappresenterà il collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale del collegio.

#### d) Denominazione, contrassegno e programma

Per presentare una propria lista alle elezioni, ciascuna forza politica ha depositato entro il 21 gennaio presso il Ministero dell'Interno il proprio contrassegno, la propria denominazione, lo statuto o una dichiarazione equivalente, insieme al programma elettorale in cui si menziona la persona indicata come capo della forza politica. **Questi adempimenti non sono richiesti per le coalizioni, che non hanno l'obbligo di presentare un programma condiviso o di indicare un capo comune.**

#### e) Parità di genere

A pena di inammissibilità, è richiesto che la lista di candidati per i collegi plurinomiali preveda l'alternanza di genere e che né gli uomini né le donne siano presenti nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. La medesima quota del 60% non può

<sup>7</sup> Quando una legge elettorale prevede il voto con una lista bloccata gli elettori non possono esprimere preferenze per i singoli candidati e gli eletti seguiranno l'ordine di candidatura deciso dalla forza politica.

essere superata per il complesso delle candidature di una lista o di una coalizione nei collegi uninominali. Queste indicazioni sono calcolate a livello nazionale per la Camera e regionale per il Senato.

### 3. Rappresentanza e governabilità col “Rosatellum bis”

La presentazione del funzionamento del nuovo sistema elettorale non può non essere accompagnata da una riflessione sul suo significato nell'evoluzione della democrazia del nostro Paese. **La rilettura della storia delle leggi elettorali** (cfr ACLI 2017) è **spia di una transizione ancora incompiuta**. All'indomani di Mani pulite e della fine del Pentapartito, una parte consistente della classe dirigente del Paese, tanto a sinistra quanto a destra, scelse di lavorare per costruire un sistema politico con due poli, lasciandosi alle spalle “i riti e le formule” della Prima Repubblica. Tuttavia, questa opzione non è stata davvero perseguita fino in fondo, dato che nelle leggi elettorali del passato le spinte all'aggregazione dei partiti in coalizioni elettorali non erano completate dai necessari sostegni per assicurarne la coesione e la stabilità nel tempo.

**In questa storia, il “Rosatellum bis” non costituisce il punto finale della transizione**, ma è una «legge-ponte» (Ceccanti 2017, 5), che non sembra il «risultato di un progetto di lungo respiro [...] destinato a reggere la competizione politica per l'elezione del Parlamento nazionale nell'arco dei prossimi decenni» (Olivetti 2017). Ha, comunque, il merito di aver cercato una soluzione per attenuare la disomogeneità tra i sistemi elettorali di Camera e Senato, che poteva rendere difficile, se non impossibile, la formazione di una maggioranza nei due rami del Parlamento (un'eventualità che però potrebbe ancora verificarsi). **Va salutata positivamente l'assunzione di responsabilità da parte della politica nell'espletare uno dei propri compiti**. Resta, tuttavia, il rammarico che non si sia raggiunta una più ampia intesa tra le forze politiche su uno dei pilastri fondamentali della vita democratica del Paese, perpetuando la logica – e la relativa retorica – di reciproche accuse squalificanti e perseguendo interessi di breve o brevissimo periodo. In questo modo, si finisce per frustrare le legittime attese dei cittadini, alimentando la disillusione e il disimpegno.

A riannodare il legame, sfilacciatosi nel tempo, tra cittadini e politici, rinforzando la rappresentatività, potrà concorrere l'assegnazione di un terzo dei seggi tramite collegi maggioritari, che compensa almeno in parte i margini più limitati di scelta per la parte proporzionale. La visibilità dei candidati – e poi degli eletti – nei collegi renderà più semplice per i cittadini identificare il proprio riferimento a livello politico, assicurando al contempo un radica-



mento territoriale alla classe dirigente. Pur non mancando possibili aspetti negativi (forme di clientelismo o localismi accentuati), questo sistema offre quanto meno l'occasione di riattivare il circuito tra rappresentanti e rappresentati, tra titolari dell'azione politica e portatori degli interessi da tutelare e destinatari delle decisioni adottate, rendendo anche più semplice individuare – e far valere – le rispettive responsabilità.

L'introduzione dei seggi uninominali ha un altro risvolto: è un forte incentivo all'aggregazione delle forze politiche. La formazione di una coalizione aumenta le possibilità di vittoria nei collegi uninominali e può costituire anche un vantaggio indiretto per la quota proporzionale, a motivo della maniera di computare i voti. In un certo senso, i collegi maggioritari operano in modo analogo ai premi di maggioranza previsti dal "Porcellum" o dall'"Italicum". **Ma, come già nel passato, le coalizioni rischiano di essere solo un'operazione elettorale e non un progetto politico.** Il fatto che non siano obbligate a presentare un programma comune e a indicare un unico "capo politico" è un indice fin troppo evidente della loro natura. E anche quando ciò avvenisse, bisogna tenere presente che la quota proporzionale innesta una competizione interna a ciascuna coalizione. Per questo, leggere i programmi depositati dalle liste nella sezione "Elezioni trasparenti" del Ministero degli Interni (<[www.interni.gov.it](http://www.interni.gov.it)>) è doppiamente importante: da un lato, è una fonte ufficiale per informarsi sulle proposte avanzate dalle singole forze politiche, prendendo le giuste distanze dalla ridda di slogan proclamati, contraddetti, ritirati, ecc.; dall'altro, permette di verificare la coerenza o meno tra i programmi presentati da forze politiche coalizzate, e quindi di valutarne la credibilità.

Questa analisi del "Rosatellum bis" e l'esperienza delle ultime legislature – in cui le coalizioni elettorali non hanno tenuto a lungo o si sono stancamente trascinate, bloccate da un'alta rissosità interna e dalla necessità di conservare la maggioranza in Camere sempre più instabili (solo l'ultima legislatura ha registrato 566 cambi di gruppo parlamentare) – ci conducono alla conclusione che **la nuova legge elettorale sancisce il passaggio a una nuova fase politica.** Malgrado sia stata mantenuta la norma che prevede l'indicazione del capo della forza politica, scelta tipica di un sistema maggioritario, nel nostro Paese non vi è più un quadro politico riconducibile al bipolarismo dal momento in cui si è affermata una nuova forza politica, il Movimento 5 Stelle, autonoma e alternativa ai tradizionali poli di centrodestra e centrosinistra.

In questo scenario è difficile ipotizzare che una coalizione da sola – e ancor meno una lista – possa avere una maggioranza parla-

mentare sufficiente per formare il nuovo Esecutivo (cfr D'Alimonte 2017). In discontinuità con il recente passato, ma non con quello più antico, il lavoro per definire alleanze, programma e composizione del Governo – a partire dal nome del futuro Presidente del Consiglio – si giocherà molto probabilmente dopo il 4 marzo: **in Parlamento si dovranno costruire maggioranze attraverso accordi tra liste e coalizioni separate e avversarie in sede elettorale**. Ma potremmo anche assistere allo scompaginarsi delle attuali coalizioni elettorali e alla nascita di nuove alleanze governative. Il realizzarsi di questi scenari non sarebbe necessariamente un “tradimento”, ma la logica conseguenza dell’attuale quadro politico tripolare e di una legge elettorale a forte impianto proporzionale, oltre che essere coerente con la nostra forma di governo parlamentare (artt. 92-94 Cost.). Tutto ciò spinge noi elettori a scrollarci di dosso i residui della logica bipolare e il relativo immaginario, ormai tramontati, per chiederci alla luce del nuovo scenario quale tra i progetti politici presentati ci sembri capace più degli altri di costruire il futuro che sogniamo per il nostro Paese, valutandone in concreto gli obiettivi, le opzioni di fondo e le ricette ipotizzate.

#### Normativa

- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 25 gennaio 2017 - 9 febbraio 2017, n. 35.  
 CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 4 dicembre 2013 - 13 gennaio 2014, n. 1.  
 Legge 3 novembre 2017, n. 165, Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.  
 Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.  
 Legge 6 maggio 2015, n. 52, Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.  
 Legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

#### Risorse bibliografiche

ACLI (2017), «I sistemi elettorali in Italia dal pro-

porzionale al Rosatellum», in *Documenti ACLI*, 6, in <www.acli.it>.

APOSTOLI A. (2017), «Il cd. Rosatellum bis. Alcune prime considerazioni», in *Osservatorio costituzionale* (3), in <www.rivistaaic.it>.

CECCANTI S. (2017), «Legislazione elettorale. Italia. Una nuova legge-ponte nella transizione che prosegue», in <www.forumcostituzionale.it>.

D'ALIMONTE R. (2017), «Il “pallottoliere” del Rosatellum», in *Il Sole 24 Ore*, 15 ottobre, 13.

MATTARELLA S. (2016), *Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica*, 31 dicembre, <www.quirinale.it>.

PRODI M.C. (2013), «Italiani all'estero: rappresentanza, voto, legalità», in *Aggiornamenti Sociali*, 1, 58-64.

OLIVETTI M. (2017), «Rosatellum bis: la nuova legge elettorale in G.U.», 13 novembre, in <www.quotidianogiuridico.it>.

PIZZOLATO F. (2014), «La legge elettorale nel giudizio della Corte Costituzionale. Anatomia patologica del Porcellum», in *Aggiornamenti Sociali*, 3, 215-224.